

Circolare 1/2010

Sava li 04.01.2010

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

OGGETTO: nuove procedure per la compensazione dei crediti IVA dal 2010.

Egregio cliente, dal 01/01/2010, la compensazione dei crediti Iva potrà avvenire solo ed esclusivamente previo soddisfacimento di alcuni adempimenti introdotti dal Legislatore al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni.

Sarà possibile individuare tre differenti situazioni che si possono presentare, in relazione all'ammontare annuo di credito Iva utilizzato in compensazione:

1. totale compensazioni di credito Iva annuale o infrannuale di importo annuo non superiore a €10.000: nessuna novità rispetto al passato, né sul termine iniziale, né sulle formalità;
2. totale compensazioni di credito Iva annuale o infrannuale di importo annuo superiore a €10.000 ma non a €15.000: la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione o istanza, pur senza ulteriori adempimenti;
3. compensazioni di credito Iva annuale di importo annuo superiore a €15.000: la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione ed a condizione che nel modello si apposto il visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile.

I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono i responsabili fiscali dei CAF, i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli iscritti ai ruoli dei periti ed esperti tributari tenuti dalle Camere di Commercio.

Gli stessi soggetti, prima dell'apposizione del visto, debbono verificare l'esistenza di taluni requisiti richiesti dalla normativa e rendere edotta la DRE competente.

Il soggetto che appone il visto di conformità deve:

- Ø non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati finanziari;
- Ø non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
- Ø non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- Ø essere in regola con la normativa antimafia;
- Ø non avere subito provvedimenti di sospensione dall'ordine di appartenenza.

Inoltre, lo stesso soggetto:

- Ø deve avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a €1.032.913,80, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata;
- Ø deve avere predisposto la dichiarazione Iva e tenuto le relative scritture contabili. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute:
 - o direttamente dallo stesso contribuente, oppure
 - o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista che rilascia il visto.

Quanto sopra, trova corrispondenza nel contenuto della comunicazione preventiva che, chi intende rilasciare il visto di conformità, deve inviare alla Direzione Regionale delle Entrate competente per domicilio.

L'invio della comunicazione, previo riscontro della sussistenza di tutti i necessari elementi, dovrà avvenire per tempo e, comunque, prima della materiale apposizione del visto di conformità.

Premesso che i nuovi adempimenti comporteranno prestazioni aggiuntive, maggiori responsabilità e nuovi costi, è opportuno precisare sin d'ora quanto segue:

- Ø i soggetti che maturassero crediti Iva di poco superiori ai €15.000 non avranno convenienza ad utilizzarli in compensazione oltre tale limite, potendo rinviare la quota eccedente a riporto;
- Ø i soggetti che maturassero crediti Iva di importo rilevante, dovranno tenere in considerazione che gli stessi non potranno essere utilizzati in compensazione sino al 16 marzo 2010, con la conseguente necessità di procurarsi la necessaria provvista finanziaria;
- Ø gli stessi soggetti con crediti Iva rilevanti, dovranno predisporre al più presto la chiusura annuale dell'Iva, al fine di consentire allo studio la predisposizione definitiva della dichiarazione e l'invio tempestivo della stessa.

Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel contempo porgiamo distinti saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.